

## **CAPITOLATO D'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

### **Art. 1 Definizioni**

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia SpA e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto tutti i servizi di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. per la tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro da prestarsi presso gli aeroporti di Bari e Brindisi.

### **Art. 2 Oggetto dell'appalto**

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria.

Sono comprese nel servizio tutte le prestazioni ed attività di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione svolta dal lavoratore, nonché tutte le attività rientranti nelle funzioni di sorveglianza sanitaria.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva in ragione di eventuali future modifiche legislative:

- accertamenti e visite mediche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica, con le cadenze stabilite dal Medico Competente;
- visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora siano ritenute dal Medico Competente, correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento in relazione all'attività svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità specifica;
- visite mediche per i neoassunti o visite mediche precedenti alla ripresa del rapporto di lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni consecutivi;
- Visite mediche atte a verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- partecipazione ad incontri e riunioni periodiche convocate dal Datore di lavoro.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno riguardare tutto il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato, in servizio, secondo quanto previsto dal seguente protocollo di sorveglianza sanitaria predisposto dal medico competente, suscettibile di variazioni nel corso dell'appalto.

<b>Mansione</b>	<b>Rischi</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Periodicità</b>
<b>IMPIEGATO AMMINISTRATIVO</b>	<b>VDT</b>	<b>VISITA MEDICA VISITA OCULISTICA</b>	<b>COME DA D.Lgs 81/08 24/60 MESI.</b>
<b>OPERATORE UNICO AEROPORTUALE (OUA)</b>	<b>MMC, RUMORE, BIOLOGICO, GUIDA MEZZI IN PISTA, POLVERI, NOTTURNO.</b>	<b>VISITA MEDICA VISITA OCULISTICA CAMPIMETRIA ESAM.ORTOTTICO AUDIOMETRIA ECG ESAMI DI LABORATORIO  SPIROMETRIA DET. ALCOOL E DROGHE.</b>	<b>12 MESI</b>
<b>ADDETTO DI RAMP</b>	<b>VDT RUMORE POLVERI NOTTURNO</b>	<b>VISITA MEDICA VISITA OCULISTICA CAMPIMETRIA ESAM.ORTOTTICO AUDIOMETRIA SPIROMETRIA ECG ESAMI DI LABORATORIO **</b>	<b>12 MESI</b>
<b>ADDETTO DI SCALO SCALO</b>	<b>VDT</b>	<b>VISITA MEDICA VISITA OCULISTICA</b>	<b>COME DA D.Lgs 81/08 24/60 MESI.</b>
<b>ADDETTO ALLA BIGLIETTERIA</b>	<b>VDT</b>	<b>VISITA MEDICA VISITA OCULISTICA</b>	<b>COME DA D.Lgs 81/08 24/60 MESI.</b>

**ESAMI DI LABORATORIO:**

**\*AZOTEMIA-CREATININEMIA-EMOCROMO-URINE-GOT-GPT-GAMMA  
GT-GLICEMIA- DET. ALCOOL E DROGHE.**

**\*\* AZOTEMIA-CREATININEMIA-EMOCROMO-URINE-GOT-GPT-GAMMA  
GT-GLICEMIA.**

**Art. 3 Durata del contratto**

Il servizio avrà la durata di anni 3 dalla data di stipula del contratto prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura selettiva per un periodo non superiore a 6 mesi.

#### **Art. 4 Corrispettivo del servizio - Pagamenti**

L'importo a base di gara, stimato sulle esigenze previsionali relative all'espletamento del servizio è complessivamente e presuntivamente valutato in **€uro 90.000,00** (IVA esente art. 10 del DPR 633/72).

I corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, verranno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in legge n. 266/2002 e s.m.i.

La fattura dovrà riportare il seguente n. di CIG:4960439BBF.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Nel caso di ritardato pagamento ADP avrà l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando l'obbligo da parte della aggiudicataria di contestare per iscritto ad ADP il ritardo nel pagamento.

In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l'interruzione del servizio.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Marco Catamerò.

#### **Art. 5 Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

È vietata la cessione del contratto ed il subappalto delle prestazioni.

#### **Art. 6 Condizioni generali del servizio**

Il servizio dovrà essere prestato presso gli aeroporti di Bari e Brindisi mediante mezzi e risorse dell'appaltatore ed in funzione delle esigenze di Aeroporti di Puglia la quale comunicherà entro 5 giorni le giornate in cui dovranno svolgersi le eventuali visite e/o prelievi e/o esami, sia programmate sia non programmate.

A tal fine l'Appaltatore è obbligato a comunicare alla società appaltante ( Datore di lavoro, Medico competente ed RSPP) i riferimenti a cui inoltrare le richieste di attivazione del servizio.

#### **Art. 7 – Modalità di esecuzione-variazione, estensione e/o riduzione del servizio**

Il totale dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è quantificato presuntivamente in 400 unità lavorative ( a tempo indeterminato e determinato).

Il numero dei dipendenti assume valore indicativo, eventuali variazioni in aumento o diminuzione, non comportano variazioni del costo delle prestazioni dovute nel periodo di vigenza contrattuale, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art 41 co 5 del D.lgs 81/08 gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

Nell'espletamento del servizio l'affidataria si obbliga ad usare la diligenza e le cure necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dello stesso.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni e tempistiche impartite da AdP S.p.A.

AdP S.p.A. si riserva la facoltà di comunicare all' Affidataria, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione, in aumento o diminuzione, del servizio in oggetto.

Ferma restando la discrezionalità dell'affidataria sul piano dell'organizzazione del servizio, l'affidataria stessa si impegna ad operare con personale qualificato

#### **Art. 8 – Obblighi a carico dell'affidataria**

L'Affidataria si impegna a far pervenire ad AdP S.p.A., alla firma del presente atto, documentazione sui requisiti di idoneità tecnico professionale del personale medico.

Saranno a carico dell'Affidataria tutte le spese di gestione del personale addetto al servizio, ed in generale tutte le spese occorrenti per l'espletamento dello stesso.

L'Affidataria indicherà, per il tramite di comunicazione scritta, l'elenco del personale adibito al servizio in aeroporto, nonché del responsabile di tale servizio.

#### **Art. 9 Danni a persone o cose – Copertura Assicurativa**

L' affidataria dovrà presentare polizza assicurativa RCT/RCO contro i danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, con massimale di € 2.000.000 con validità non inferiore alla durata dell'appalto; in tale polizza la Società Aeroporti di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale "Assicurata Congiunta" e considerati "Terzi" anche i suoi dipendenti e consulenti. Le clausole di polizza dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione da parte di AdP S.p.A.

Detta polizza, la cui durata dovrà essere pari alla durata contrattuale, dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante.

## **Art. 10 Penali**

L'appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio.

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale; l'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini del calendario degli accertamenti, così come fissati dal Medico Competente, sarà applicata una penale di €uro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 5 giorni; oltre tale periodo sarà applicata una penale di euro 150,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, sino a trenta giorni, trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto.

Per l'esecuzione delle penali Aeroporti di Puglia potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore.

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

La subconcessionaria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it). In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte della subconcessionaria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

## **Art. 11 – Risoluzione**

Salvo i casi di forza maggiore, AdP S.p.A. avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il presente contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'Affidataria, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali di AdP S.p.A., a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010; in particolare qualora le transazioni oggetto del contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010;
- sospensione del servizio per fatto imputabile all'Affidataria;
- recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio,
- fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Affidataria, scioglimento dell'Associazione;

- inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzati, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Inoltre, AdP S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'Affidataria, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l'Affidataria, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali.

Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'Affidataria, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che AdP S.p.A. dovrà comunque affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 12 Cauzione definitiva**

L'affidataria verserà, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'appaltatore a causa d'inadempimento. Resta salva per l'appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all'atto della stipulazione del contratto, potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d'Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto dall'appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale;
- che l'ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d'ultimazione del servizio.

L'appaltatrice dovrà produrre altresì, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, tutta la documentazione ivi richiamata.

### **Art. 13 – Responsabilità**

L’Affidataria è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e di AdP S.p.A. per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo all’Affidataria di mantenere AdP S.p.A. sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. Durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell’operato del proprio personale e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo.

L’Affidataria sarà tenuta, comunque, a risarcire la AdP S.p.A. dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite da AdP S.p.A.

### **Art. 14 – Vigilanza e controlli**

AdP S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare nel corso dell’espletamento del servizio, controlli di qualità e di quantità del servizio al fine di accertare la corrispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge.

A tal fine, AdP S.p.A. effettuerà con proprio personale a ciò delegato e in contraddittorio con l’incaricato della Affidataria tutti i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente contratto.

Nel caso si riscontrino delle carenze non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente C.S.A., sarà cura dell’Affidataria porre in essere tutti gli interventi necessari al ripristino della situazione di normalità.

Nel caso in cui AdP S.p.A., nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, riveli la sussistenza di irregolarità o inadempimenti agli obblighi di cui al presente C.S.A., provvederà a trasmettere comunicazione scritta di contestazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, recante la descrizione delle circostanze rilevate. In tali casi, l’Affidataria avrà l’onere di formulare entro 10 giorni, sempre in forma scritta, le opportune contro deduzioni; queste ultime, una volta esaminate dal Responsabile del Procedimento potranno essere accettate oppure trasmesse all’ufficio competente con la richiesta di applicazione delle penalità previste.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivi e ancora constatabile, verificatisi durante l’esecuzione del contratto.

### **Art. 15 – Osservanza di leggi e regolamenti**

Il servizio è regolato dalle seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa in vigore ed al codice civile.

**Art .16 Controversie**

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

**Art. 17 Spese contrattuali**

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

**Art. 18 Responsabile del Procedimento**

Responsabile del procedimento è l'Arch Marco Catamerò.

**Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del contratto di appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

**Art. 20 – Domicilio fiscale**

Ai fini del presente contratto l'Appaltatrice elegge domicilio fiscale in .....

Bari, lì 26.02.2013

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco FRANCHINI